

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 332 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti:

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale

Signori Consiglieri,

la presente proposta introduce modificazioni urgenti all'ordinamento regionale necessarie a garantire l'adeguamento della legislazione regionale al mutato quadro normativo nazionale, lo snellimento di alcune procedure, la "manutenzione" della legislazione vigente al fine di adeguarla alle mutate esigenze della collettività regionale.

La proposta di legge compone di 12 articoli.

L'articolo 1 modifica la legge regionale 34/1992 e si propone di snellire la procedura di approvazione dei piani urbanistici attuativi, prevedendone l'approvazione da parte della Giunta comunale qualora essi siano conformi al piano regolatore generale vigente o apportino ad esso varianti "non sostanziali", cioè varianti che non incidono sul dimensionamento del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione di standard previsti dal d.m. 1444/1968. I piani attuativi che apportano invece varianti "sostanziali", continuano ad essere approvate dal Consiglio comunale.

Viene poi data attuazione all'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" che stabilisce la possibilità per le Regioni di prevedere disposizioni derogatorie al d.m. 1444/1968 finalizzate, nel caso specifico, ad orientare i Comuni nella definizione dei limiti di altezza dei fabbricati stabilendo che detti enti con proprio atto consiliare, individuino l'altezza massima dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B, in coerenza con le altezze degli edifici preesistenti e circostanti e tenendo conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e igienico-sanitarie di tali zone o in loro parti, per tale scopo perimetrate.

L'articolo 2 rende coerente il testo della normativa regionale con la legge quadro nazionale che prevede, nel procedimento di approvazione del Calendario Venatorio, il parere dell'ISPRA.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo al dirigente competente il compito di determinare le modalità di dettaglio rispetto alle previsioni di legge della ripartizione del fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. Viene poi stabilito che la corresponsione di quanto spetta ai Comuni ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24.

L'articolo 4 contiene modifiche alla l.r. 20/2001 in materia di benessere organizzativo e welfare aziendale al fine di consentire alla Regione, tramite l'attività del circolo ricreativo aziendale a cui aderiscono liberamente la maggior parte dei dipendenti regionali, la promozione di iniziative di ausilio e sostegno a favore del personale, anche attraverso lo svolgimento di attività di promozione culturale e ricreativa.

L'articolo 5 prevede, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, la possibilità di erogare contributi per il rafforzamento della capacità operativa del sistema di protezione civile.

L'articolo 6 adegua la normativa regionale a quella nazionale in materia di servizio civile.

L'articolo 7 prevede la possibilità di erogare contributi alle associazioni sportive marchigiane per

l'acquisto di autoveicoli per il trasporto, la sicurezza e l'accompagnamento degli atleti. Il medesimo articolo prevede poi l'erogazione di contributi in conto capitale per impiantistica sportiva.

L'articolo 8 contiene disposizioni transitorie di proroga dei termini necessarie a superare alcune criticità emerse successivamente all'entrata in vigore della normativa in materia di Catasto Unico Regionale, prevista dalla l.r. 19/2015.

L'articolo 9 intende dare maggior concretezza alla legge regionale che tutela i mulini storici prevedendo che gli oneri contenuti nel disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative a detti Mulini siano fissati in misura tale da non compromettere la redditività e la funzione produttiva dei mulini stessi.

L'articolo 10 contiene una proroga di termini in attesa dell'adozione di normative attuative della l.r. 17/2019 in materia di panificazione.

L'articolo 11 contiene l'invarianza finanziaria in quanto dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'articolo 12 è prevista l'urgenza della proposta di legge medesima.